

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Nicoletta SPELGATTI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2018

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e quarantasette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI**

e gli Assessori

**Els0 GERANDIN - Vice-Presidente**

**Stefano AGGRAVI**

**Claudio RESTANO**

**Paolo SAMMARITANI**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione e di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1484** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE, EROGAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1993, N. 27 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE".

L'Assessore all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani, richiama la legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 "Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale" che, al fine di conservare l'integrità del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale, autorizza la Regione autonoma Valle d'Aosta a concedere ai proprietari contributi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità, l'integrità e la conservazione dell'edificio e di tutti gli elementi costituenti il presupposto motivante l'interesse artistico, storico ed ambientale ed escludendo tutti i lavori non finalizzati alla conservazione.

Ricorda che le provvidenze sono ammesse per gli interventi su beni notificati o tutelati dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" o aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale e, per gli edifici di culto, anche per gli interventi che interessano il restauro conservativo dei beni mobili legati all'edificio stesso.

Riferisce che nell'applicazione della L.R. 27/1993 è emersa l'esigenza di specificare alcune disposizioni riguardanti i procedimenti di concessione dei contributi in relazione ai principi contabili e alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa venute a definirsi negli ultimi anni.

Informa che la Struttura catalogo beni culturali, cui è assegnata la cura dei procedimenti, ritiene necessario precisare con un documento tecnico alcuni aspetti per la presentazione della domanda, la definizione della spesa ammissibile, la programmazione della realizzazione dell'intervento, e la conseguente erogazione del contributo e la revoca del contributo concesso.

Illustra la proposta del documento, predisposta dai competenti uffici della Struttura, evidenziando in particolare che le disposizioni rilevanti riguardano:

- l'identificazione degli edifici non notificati aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale;
- l'integrazione degli elaborati da allegare alla domanda con il cronoprogramma dei lavori, redatto con specifico riferimento alle voci del computo metrico estimativo analitico, al fine di consentire agli uffici di pianificare l'erogazione del contributo e i corrispondenti impegni di spesa in modo realistico per evitare la creazione di residui passivi in bilancio;
- l'individuazione dei prezzari di riferimento e la precisazione delle voci di spesa da considerare ai fini della definizione della spesa ammissibile;
- l'introduzione della revoca in casi particolari.

Propone quindi, in considerazione della necessità venutasi a creare come sopra manifestato, di approvare il documento tecnico recante "Disposizioni concernenti i procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 "Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale"" allegato alla presente deliberazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani;
- richiamata la legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 avente per oggetto "Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura catalogo beni culturali dell'Assessorato istruzione e cultura della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23/07/2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani;
- ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico recante “Disposizioni concernenti i procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, “Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale”” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le spese relative alla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, gravano sui seguenti capitoli del bilancio di gestione della Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati per il corrente anno e di quelli che saranno assegnati nei futuri bilanci della Regione:
  - U0009256 (Contributi per il restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche);
  - U0021037 (Contributi ad amministrazioni locali per restauri)
  - U0021038 (Contributi a famiglie per restauri).

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE, EROGAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1993, N. 27, “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE”.**

**1. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

- 1.1 Le domande di contributo devono essere presentate al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
- 1.2 Le domande di contributo devono essere presentate dal soggetto proprietario del bene oggetto d'intervento su moduli predisposti dagli uffici competenti.
- 1.3 In caso di comproprietà del bene la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti proprietari; la domanda può essere presentata da uno solo dei proprietari se corredata di opportuna delega sottoscritta dagli altri proprietari, unitamente a copia di documento d'identità in corso di validità dei deleganti, con indicazione della quota di proprietà per la ripartizione dell'eventuale contributo o con delega estesa all'incasso totale dell'eventuale contributo. Le deleghe devono essere sottoscritte con firma autenticata.
- 1.4 Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 27/1993 si stabilisce quanto segue:
  - per inizio dei lavori si intende la data di effettivo inizio dei lavori;
  - per “concessione edilizia”, di cui alla lettera a) del comma richiamato, si intende il titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento;
  - il rilievo grafico di cui alla lettera b) deve essere in scala 1:50, come previsto per la presentazione del progetto in sede di richiesta di autorizzazione;
  - il numero di copie di cui alla lettera d) è limitato a una copia cartacea più, se disponibile, una copia in formato digitale.
- 1.5 Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 27/1993 le domande devono essere corredate di:
  - a) documentazione attestante la proprietà o altro diritto reale in capo al/i richiedente/i;
  - b) computo metrico estimativo analitico relativo alle opere da eseguire redatto sulla base di:
    - voci delle opere compiute del vigente prezzario regionale;
    - analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci elementari del vigente prezzario regionale per le opere non aventi riscontro nelle opere compiute del vigente prezzario regionale;
    - analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci del vigente prezzario per i Beni Artistici (pubblicato dalla DEI – Tipografia del Genio Civile) per il restauro di beni storico-artistici;
    - preventivi dettagliati di spesa per lavori specialistici non aventi riscontro diretto o indiretto nelle voci dei prezzari sopra indicati;
  - c) cronoprogramma dei lavori con indicazione delle date previste di inizio lavori, raggiungimento dell'esecuzione del 50% dei lavori, fine lavori;
  - d) dichiarazione sulla possibilità o non possibilità di effettuare detrazioni dell'imposta IVA e che, pertanto, la stessa non costituisce o costituisce un costo a carico del/i richiedente/i;

- e) dichiarazione attestante la classificazione dell'edificio nel piano regolatore comunale.
- 1.6 Il computo di cui alla lettera b) del punto precedente deve indicare eventuali ribassi da applicare derivanti dall'aggiudicazione dei lavori.

## **2. AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

- 2.1 Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 27/1993, sono considerati "edifici non notificati, aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale" gli edifici classificati "monumento" o "documento" nei piani regolatori comunali.
- 2.2 Gli uffici competenti verificano la regolarità e la completezza delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e provvedono ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio di cui all'articolo 5 della L.R. 27/1993 fino al completamento della documentazione. A conclusione dell'istruttoria gli uffici competenti comunicano al richiedente l'ammissibilità formale della domanda. Qualora la documentazione mancante non sia integrata entro il suddetto termine, la domanda è da considerarsi inammissibile e gli uffici competenti provvedono a darne comunicazione al richiedente.
- 2.3 Come disposto dall'articolo 5, comma 4, della L.R. 27/1993 la Giunta regionale delibera sull'erogazione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio e, in caso di insufficienza di fondi, secondo le priorità determinate dall'ordine cronologico di presentazione delle domande e da urgenze comprovate.

## **3. CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE**

- 3.1 La spesa ammissibile è data dalla sommatoria delle seguenti voci di spesa:
- a) importo delle opere di cui all'articolo 3 della L.R. 27/1993 determinato dai competenti uffici sulla base del computo metrico estimativo analitico presentato, di cui al punto 1.5, lettera b), con applicazione degli eventuali ribassi derivanti dall'aggiudicazione dei lavori;
  - b) importo per saggi stratigrafici, sondaggi e approfondimenti di conoscenza del bene eventualmente richiesti dai competenti uffici in fase di istruttoria;
  - c) importo per le spese tecniche calcolato nella misura del 10% degli importi di cui alle lettere a) e b);
  - d) imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato alla somma degli importi di cui alle lettere precedenti qualora il richiedente abbia dichiarato di non poter effettuare alcuna detrazione dell'imposta e che pertanto la stessa costituisce un costo a suo carico.
- 3.2 Qualora l'aggiudicazione dell'esecuzione dell'intervento avvenga dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'erogazione del contributo, il richiedente deve dare immediata comunicazione dell'eventuale ribasso da applicare al computo di cui alla lettera b) del punto 1.5. Di conseguenza la spesa ammissibile e il corrispondente contributo, nella misura percentuale stabilita nell'atto di approvazione della concessione del medesimo, saranno ricalcolati e la somma in diminuzione potrà essere disimpegnata e reinserita nei pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione.

#### **4. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- 4.1 Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, commi 5 e 6, della LR 27/1983, per la liquidazione del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione:
- a) contabilità dello stato di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori rapportata al computo metrico estimativo analitico presentato per la richiesta di contributo, con indicazione di eventuali ribassi da applicare;
  - b) relazione finale e documentazione fotografica, in originale e in formato digitale, illustranti l'intervento realizzato e le fasi significative di esecuzione delle opere;
  - c) dichiarazione attestante la data dello stato di avanzamento o di ultimazione dei lavori;
  - d) certificato di regolare esecuzione dell'intervento e conformità al progetto approvato rilasciato dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
  - e) copia delle fatture delle spese sostenute.
- 4.2 Le spese sostenute per i lavori specialistici, di cui al punto 1.5, lettera b), quarto alinea, devono essere documentate con fatture distinte dalle altre opere eseguite.
- 4.3 Al fine della liquidazione del contributo, qualora l'ammontare delle spese tecniche sostenute e documentate sia inferiore al 10% dell'importo delle spese sostenute e documentate, verrà considerata la spesa realmente sostenuta.
- 4.4 Sono ammesse piccole varianti all'intervento ammesso a contributo solo se debitamente motivate e preventivamente approvate dagli uffici competenti, se sono tali da non mutare sostanzialmente la finalità dell'intervento e il relativo computo metrico. Gli eventuali maggiori oneri dovranno essere oggetto di apposita domanda di contributo che sarà esaminata come nuova domanda.

#### **5. REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

- 5.1 I contributi concessi sono revocati con provvedimento del dirigente competente nei seguenti casi:
- a) mancato avvio dei lavori entro un anno dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione di concessione del contributo;
  - b) mancata ultimazione dei lavori entro i tempi definiti nel cronoprogramma presentato o eventualmente aggiornato e approvato dagli uffici competenti in corso d'opera;
  - c) realizzazione degli interventi in difformità dal progetto approvato e ammesso a contributo;
  - d) mancata presentazione della documentazione prevista per la liquidazione del contributo;
  - e) rifiuto da parte del richiedente a consentire i dovuti controlli dei lavori da parte dei competenti uffici.